

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 25 maggio 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIOMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C., DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE DISCIPLINA COMMERCIALE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 773 – 148687/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Chiomonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 144-13806 del 11/06/1987, al quale ha apportato le seguenti varianti strutturali:
- prima Variante, approvata con deliberazione della G.R. n. 254-14077 del 18/11/1996;
- seconda Variante, approvata con deliberazione della G.R. n. 003-26600 del 08/02/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2004, il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, pervenuta alla Provincia, in data 21/04/2004, per il pronunciamento di compatibilità;

considerato che al Comune di Chiomonte sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.012 abitanti (al 2001);
- trend demografico: stabile nell'ultimo decennio (1.015 ab. al 1991);
- superficie territoriale: 2.682 ettari interamente di montagna;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di *Susa*, Sub-ambito *Comunità Montana*

Alta Valle di Susa, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;

- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla linea ferroviaria per la Francia, dall'autostrada A32 To-Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro e dalla S.P. n. 254 del Pian del Fraix;

- sistema ambientale: una porzione del territorio comunale è inclusa nel *Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand*, Area Protetta Regionale Istituita, nonché Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.);

- assetto idrogeologico del territorio:

· è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Dora Riparia, Rio Clarea, Rio di Pietra Maria, Ourziera, Vallone Muliere, che complessivamente determinano un vincolo ex D. Lgs. 490/99 di 461 ha;

· il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di *conoidi attivi non protetti*;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12/2004 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di adeguare il proprio strumento urbanistico alla disciplina commerciale vigente, recata, a livello nazionale, dal D. Lgs. 114/'98 e a livello regionale dalla L.R. 28/99 e dalla connessa delibera di indirizzi e criteri D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/99 (così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003)

rilevato che il Comune di Chiomonte, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione di 1 *addensamento storico rilevante (A1)*, coincidente con il centro storico del Comune;

- per quanto riguarda le localizzazioni commerciali, si dispone che sul territorio comunale è possibile individuare solo localizzazioni di tipo *L1 (localizzazioni commerciali urbane non addensate)* ed *L2 (localizzazioni urbano-periferiche non addensate)*. Per tali zone di insediamento commerciale (L1 e L2) vengono definiti i criteri per il loro riconoscimento senza, peraltro, individuarle cartograficamente; operazione, quest'ultima, lasciata all'iniziativa - nel rispetto dei criteri individuati - degli operatori di settore, in sede di domanda di autorizzazione commerciale.

La Variante in oggetto non muta le destinazioni d'uso del PRGC.

dichiarato che per quanto attiene:

· il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;

· i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/05/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/05/2004;

evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte osservazioni in merito alla necessità di verificare che l'adeguamento alla vigente disciplina commerciale, proposto con la Variante in oggetto, risulti aggiornato alle disposizioni recentemente approvate dalla Regione con D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Chiomonte, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni richiamate in premessa;

3. **di trasmettere** al Comune di Chiomonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba